

AVVERTENZE

1°_ SI chiamano telegrammi-espresso di Stato i telegrammi di Stato in franchigia spediti dai funzionari a ciò autorizzati, che, invece di essere trasmessi per telegrafo, sono inoltrati per posta dalla località di origine a quella di destinazione, e, quivi giunti, vengono subito recapitati per fattorino ai destinatari.

2°_ È obbligatorio l'uso dei telegrammi espresso di Stato tutte le volte che, date le comunicazioni ferroviarie esistenti tra la località di provenienza e quella di destinazione, il funzionario mittente può arguire che essi giungano al destinatario in tempo utile per l'emissione dei provvedimenti di sua competenza. Sono in generale da inviarsi per espresso i telegrammi emessi nelle ore pomeridiane, quando l'ufficio amministrativo destinatario sia già chiuso o prossimo a chiudersi, e quando le comunicazioni ferroviarie permettano che i telegrammi in parola giungano a destinazione contemporaneamente o poco dopo l'apertura mattutina degli uffici amministrativi suddetti. La Direzione provinciale (o l'ufficio postale principale della località) all'atto dell'applicazione delle presenti istruzioni invia a ciascuna autorità interessata una tabella contenente l'indicazione dei treni utilizzabili secondo le diverse destinazioni dei telegrammi e l'ora utile per l'accettazione dei telegrammi stessi. La Direzione (o l'ufficio postale) comunica in tempo opportuno le variazioni che dovessero apportarsi alla tabella suddetta.

3°_ I telegrammi-espresso di Stato sono compilati su modello speciale 25', In base alle norme sulla franchigia con l'avvertenza che l'indirizzo deve essere scritto sull'apposita linguetta destinata a tale scopo. Detti telegrammi, muniti della firma e del bollo dell'autorità mittente, devono essere inviati aperti al Capo dell'ufficio postale di stazione (ove esiste) ovvero al Capo dell'ufficio postale centrale di ogni località. Il Capo dell'ufficio postale (o chi per esso) verifica se il telegramma porta la firma ed il bollo dell'autorità mittente; indi lo chiude, appone sulla linguetta il bollo postale a data e provvede per l'inoltro con la prima corsa utile.

4°- Nel caso di eccezionale affluenza di lavoro il Capo ufficio postale deve adibire alle operazioni relative all'accettazione ed inoltro dei telegrammi-espresso di Stato tutto quel personale che per le speciali condizioni locali o del momento risultasse necessario a prevenire confusioni o ritardi.

5°- Nel caso che i telegrammi-espresso di Stato vengano presentati agli uffici postali in ore in cui non è più possibile eseguire la spedizione col treno indicato nella tabella, o verificandosi eventuali cause di ritardo o di impedimento che non permettano l'invio dei telegrammi stessi, il Capo ufficio postale (o chi per esso) deve respingere i telegrammi, indicando per iscritto il motivo del rifiuto.

6°_ L'ufficio postale della località di destinazione provvede all'immediato recapito per fattorino dei telegrammi-espresso, dando loro la precedenza sulle ordinarie corrispondenze postali per espresso.